

Primi passi verso la riforma del Ministero per i beni culturali

La recente approvazione nei due rami del Parlamento del "collegato" alla finanziaria (legge 24 dicembre 1993, n. 537 *Interventi correttivi di finanza pubblica*, GU 28 dicembre 1993, supp. ordinario n. 121) apre la strada per la riforma del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Infatti all'art. 1 è previsto un riordino dei ministeri, da attuarsi entro nove mesi attraverso lo strumento del decreto legislativo, le cui finalità dovrebbero essere "a) riordinare, sopprimere e fondere ministeri, [...] b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzione omogenee a

nuove persone giuridiche [...]". Ed essere conformi ai seguenti principi e criteri direttivi: "a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa; [...] d) possibilità di istituzione del Segretariato generale; e) diversificazione delle funzioni di staff e di *line*; f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di com-

plementarietà e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti; g) diminuzione dei costi amministrativi [...]; b) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno [...]".

Infine si delega il Governo a regolamentare "nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi: 1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione; 2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al muta-

mento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi; 3) eliminazione di concerti e intese [...]; 5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica [...]; n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti la sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti; o) attribuzione alle amministrazioni centrali di compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle ammini-

strazioni periferiche, a livello regionale e subregionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonché di gestione". Il dibattito che ha accompagnato la legge in questione non ci aiuta, nonostante i due ordini del giorno — Manzini al Senato e Viti alla Camera — che prefigurano un Ministero per i beni e le attività culturali: alle attuali competenze dei beni culturali dovrebbero unirsi quelle dello Spettacolo e degli Istituti culturali all'estero con una forte caratterizzazione nel senso dell'autonomia amministrativo-contabile di istituti e soprintendenze (ma non di biblioteche e archivi), che non porta a soluzione la questione del decentramento. Prima di entrare nel merito di tali problemi, dobbiamo rilevare la stranezza di una prassi adottata dalle Camere sui due o.d.g., che non sono sta-

ti discussi, quindi privati degli emendamenti e infine non votati, ma subito accolti dal Governo.

A monte si dovrà porre la questione dell'opzione, cioè se orientarsi verso un Ministero per i beni e la promozione culturale (così come suggeriscono i due o.d.g.), o preferire l'unificazione con il Ministero per l'università e la ricerca, o ancora con il costituendo Ministero dell'ambiente e del territorio. Le tre ipotesi, indubbiamente stimolanti, vanno a costituire scenari o usi del bene culturale in un certo senso condizionati o riduttivi. Quali i rapporti dei beni culturali con lo spettacolo, o l'erogazione di fondi ai teatri stabili, al cinema? Mentre questi rapporti sono auspicabili con la cineteca nazionale e con alcuni enti lirici. E così per la ricerca, che potrebbe ridurre la parte legata all'uso pubblico oltre a

ridimensionare il ruolo complessivo dell'amministrazione della tutela (il ricordo della pubblica istruzione è ancora presente); infine ambiente/territorio comporterebbe il sicuro scorporo delle biblioteche e archivi dalle arti anche se, dobbiamo ribadire, l'approccio nostro al bene ambientale è diverso da quello del ministero in questione. Ma forse si potrà pensare ad altri accorpamenti; perché non con l'informazione?

Sul decentramento si continua ad alimentare la confusione. La stessa Commissione per le riforme istituzionali, da un lato produce affermazioni di un certo interesse attorno alla "prestazione minima in favore di ciascun cittadino", altrimenti lo stato eserciterà i suoi poteri sostitutivi, poi nella revisione degli art. 70 e 117 della Costituzione nulla innova. È matura una richiesta di qualificato decentra-

mento, non più inteso come le esperienze del '72 e del Dpr 616, cioè come spostamento di poteri statali che ha già registrato esperienze fallimentari, quanto piuttosto come crescita e sviluppo di autonomie tecnico-scientifiche e culturali, infine istituzionali e sociali in grado di connettersi in una dimensione di *rete*; dando allo stato compiti di indirizzo, coordinamento, verifica, surroga, insieme alla gestione di alcuni istituti (Igr, Icpl, Iccu, Icdd, Discoteca di stato, Cineteca, Biblioteca nazionale, ecc.). In tale ripartizione le competenze tecnico-scientifiche rappresentate dalle attuali soprintendenze, ancorché valorizzate, potranno continuare a fare riferimento all'amministrazione centrale, mentre, per la parte amministrativa, alle regioni. Resta fermo il ruolo degli enti locali nella valorizzazione.

Libero Rossi